

Richiesta parere L. 1142/70
Racc. A/R

Parere n. ____ del _____.

Commissione provinciale per
l'Artigianato di Venezia
S.Marco 2032
30124 VENEZIA

Con nota del 16 marzo u.s., prot. n. 285 cpa, Codesta Commissione chiedeva se fosse qualificabile al termine di due anni un socio lavorante in una snc che svolge attività di parrucchiere uomo e donna.

Al riguardo la Commissione regionale per l'artigianato puntualizza quanto segue:

- 1) è iscrivibile all'albo imprese artigiane una società che svolge attività di parrucchiere uomo e donna, composta da un socio lavorante con qualificazione professionale e da un socio lavorante privo di quest'ultima;
- 2) il socio lavorante privo della qualificazione professionale dopo due anni di attività, potrà ottenerla ai sensi dell'art.2, lett. C, della L. 14 febbraio 1963, n. 161 come modificata dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1142 secondo cui la qualificazione professionale si intende conseguita con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni presso un'impresa di parrucchiere in qualità di dipendente o di collaboratore (per ulteriori puntualizzazioni e precisazioni cfr. il parere del Consiglio nazionale per l'Artigianato del 30 novembre 1989);

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Cav. Giovanni Osti